

## SCHEMA CONVENZIONE

tra

L'**Azienda USL di Bologna** (di seguito "Azienda"), C.F. E P.IVA 02406911202, con sede legale in Bologna, Via Castiglione 29, in persona del Direttore Generale [rappresentata dal Direttore \_\_\_\_\_];

e


**ODV/APS/ETS** \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità \_\_\_\_\_), C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, iscritto al RUNTS con n. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_,

### PREMESSA

Richiamati:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "T.U. per la Sicurezza sul Lavoro" e ss.mm.ii.;
- la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE 2016/679(GDPR) contenente le disposizioni per la tutela dei dati personali e D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore - a norma dell'articolo 1, co. 2, lett. b), della L. n. 106 del 6 giugno 2016" e ss.mm.ii.;
- la L.R. Emilia-Romagna n. 2 del 12 marzo 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 "Linee Guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore)";
- la L.R. Emilia-Romagna n. 3 del 13 aprile 2023 "Norme per la promozione ed il sostegno del Terzo Settore, dell'Amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva";
- il "Regolamento Aziendale in materia di rapporti tra l'Azienda Usl di Bologna e gli Enti del Terzo Settore (ETS)", d'ora in avanti – per brevità - Regolamento del Terzo Settore, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 21 giugno 2023;
- **[l'Articolazione aziendale potrà integrare con i richiami normativi specifici a supporto delle proprie funzioni e delle attività oggetto della convenzione, oltre ad eventuale giurisprudenza sul tema]**


Considerato che:



- il Titolo VII del Codice rubricato “*Dei rapporti con gli Enti Pubblici*”, agli artt. 55 e ss. disciplina e regola le modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione, “*assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241*”, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare;
- **[in caso di convenzione con ODV e APS richiamare l'art. 56 CTS** “prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, di sottoscrivere con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) “*iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*” (co. 1), nonché il contenuto obbligatorio delle stesse, con particolare riferimento – tra l'altro – alle “*modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione*” (co. 4)];

Tenuto conto che:

- nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, con Determina/Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda UsI di Bologna, un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla **co-progettazione/convenzionamento** [*selezionare la voce di interesse*] per la definizione di attività/progetto \_\_\_\_\_
- nella suddetta determina si è dato atto che il coinvolgimento dell'ETS \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione è da ritenersi più favorevole rispetto al ricorso al mercato;
- **[in caso di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 CTS]**
  - l'ETS \_\_\_\_\_ ha presentato regolare domanda di partecipazione (P.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e, previa verifica dei requisiti, è stato individuato tra gli Enti idonei ad accedere al tavolo di co-progettazione;
  - a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, l'Azienda ha individuato l'ETS \_\_\_\_\_ ai fini dello svolgimento delle attività \_\_\_\_\_



- *[in caso di convenzionamento ai sensi dell'art. 56 CTS]* in data \_\_\_\_\_ l'ETS \_\_\_\_\_ ha presentato all'Azienda un progetto di attività valutato idoneo ad essere oggetto della presente convenzione;
- il D.M. n. 72/2021 stabilisce che a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica, e comunque prima dell'avvio delle attività, le parti (amministrazione procedente e gli ETS, singoli o associati) sottoscrivono la convenzione, con la quale regolano i reciproci rapporti;
- l'Azienda, all'esito della verifica del possesso da parte di \_\_\_\_\_ dei requisiti prescritti dal D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, dalla citata normativa regionale in materia e dal Regolamento aziendale indicato in epigrafe stipula la presente Convenzione.

***[riportare in modo sintetico motivazioni/valutazioni 'in fatto' alla base della scelta del percorso in convenzione: obiettivi, finalità, ecc. ...]***

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 Oggetto e finalità della Convenzione**

La convenzione regola il rapporto tra Azienda UsI di Bologna e l'ETS \_\_\_\_\_ per lo svolgimento delle seguenti attività: \_\_\_\_\_ ***[qualora le attività siano complesse e dettagliate, si potrà rinviare allo specifico progetto allegandolo o farne una sintesi – Si rinvia all'allegato 1 – “Scheda di progetto”]***.

Le attività oggetto del presente accordo sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa.

### **Art. 2 Referenti di progetto**

Le parti convengono che i Referenti di progetto sono:

- per l'Azienda UsI di Bologna \_\_\_\_\_
- per l'ETS \_\_\_\_\_


Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, l'una all'altra, eventuali variazioni del proprio Referente.

Ai Referenti di progetto compete ogni comunicazione relativa alle attività oggetto della convenzione (inizio, fine, sospensione, interruzione, ecc..) che deve avvenire mediante scambio di corrispondenza formale.

### **Art. 3 Indicazioni per lo svolgimento delle attività**

***[descrivere le modalità di svolgimento delle attività oggetto di convenzione]***

Nello svolgimento delle attività della presente convenzione, l'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a mettere a disposizione un numero di volontari/dipendenti/collaboratori/operatori adeguato ad assicurare con continuità le attività previste dall'art. 1.



Nel caso in cui le attività si svolgano all'interno dei locali dell'Azienda, i volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS \_\_\_\_\_ sono tenuti a:

- rispettare la disciplina e la normativa dei luoghi in cui operano e, in particolare, le direttive emanate dalle Direzioni delle rispettive sedi e strutture;
- astenersi dal consultare documenti sanitari riguardanti utenti, assistiti e pazienti, salvo che non sia strettamente necessario e connesso all'attività da svolgere;
- utilizzare un abbigliamento consono al luogo, senza dare adito alla possibilità di confondersi con il personale aziendale;
- munirsi di apposito cartellino di riconoscimento fornito dall'ETS \_\_\_\_\_ di appartenenza, recante codice identificativo, fotografia, denominazione dell'ETS. I cartellini devono essere indossati e visibili durante l'espletamento delle attività.

***[declinare ulteriori regole a seconda del caso]***

Ai volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS \_\_\_\_\_ è consentito l'ingresso presso i locali dell'Azienda ove prestano la propria attività, esclusivamente in orari concordati e calendarizzati.

L'attività dell'ETS \_\_\_\_\_ si pone in un rapporto di integrazione a quella svolta dal personale aziendale e non deve ostacolare né configurarsi come sostitutiva della stessa.

#### **Art. 4 Codice di Comportamento**


I volontari/dipendenti/collaboratori/operatori a qualunque titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013, come modificato dal DPR n. 81 del 13 giugno 2023 e dal Codice di comportamento aziendale, consultabile al link <https://www.ausl.bologna.it/pro/codice-di-comportamento>, in quanto applicabili.

L'ETS \_\_\_\_\_ dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento e di averli portati a conoscenza dei propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori.

La violazione degli obblighi previsti dai citati codici può costituire causa di risoluzione o di decadenza dalla presente convenzione. L'Azienda segnala tempestivamente all'ETS \_\_\_\_\_ eventuali non conformità di comportamenti individuali, riservandosi di richiedere l'esonero del singolo volontario/dipendente/collaboratore/operatore dall'attività oggetto della convenzione.

#### **Art. 5 Segnalazione di illeciti: Whistleblowing**

L'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a comunicare ai propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda dedicata all'istituto del whistleblowing, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele.



### Art. 6 Formazione

L'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a far sì che i propri volontari/dipendenti/collaboratori/operatori siano in possesso di adeguata formazione e attitudine per le attività da svolgere. La formazione viene fornita direttamente dall'ETS di appartenenza con oneri a proprio carico.

*[l'articolazione aziendale di riferimento potrà prevedere momenti formativi organizzati dall'Azienda a favore dell'ETS, con proprio personale, in base alla particolarità dell'attività svolta].*

### Art. 7 Trattamento dei dati personali

L'Azienda e l'ETS \_\_\_\_\_ si impegnano a rispettare le norme previste dal GDPR n. 679/2016, nonché dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.m.ii.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che l'Azienda USL di Bologna è Titolare del trattamento dei dati personali.


L'ETS \_\_\_\_\_, con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad attenersi scrupolosamente alla procedura aziendale relativa alla gestione dei diritti dell'interessato ai sensi degli artt. 12-22 del Regolamento UE 2016/679, rinvenibile al link [https://www.ausl.bologna.it/privacy#toc\\_I-diritti-degli-interessati](https://www.ausl.bologna.it/privacy#toc_I-diritti-degli-interessati).

L'Azienda, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina l'ETS \_\_\_\_\_ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto della presente Convenzione (***allegare il modulo - "Descrizione delle attività di trattamento" come da procedura aziendale***).

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate alla presente Convenzione e da considerare parte integrante della stessa (***allegare - "Istruzioni per il responsabile del trattamento dei dati personali" come da procedura aziendale***), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.



Il Responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alla procedura aziendale per la gestione di violazione dei dati personali o data-breach (artt. 33 e 34 GDPR), rinvenibile al link <https://www.ausl.bologna.it/privacy/procedura-data-breach> da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto convenzionale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri accordi aventi ad oggetto attività analoghe e ulteriori e che comportino un trattamento di dati, da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'art. 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca della presente Convenzione, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente atto.

In ogni caso l'ETS é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari/dipendenti/collaboratori/operatori.

#### **Art. 8 Pantouflage (conflitto di interessi)**

L'ETS \_\_\_\_\_ dichiara, per quanto di propria conoscenza, di rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs, 165/2001 con riferimento all'Azienda Usl di Bologna.

#### **Art. 9 Assicurazione**

L'ETS \_\_\_\_\_ che si avvale di volontari/dipendenti/collaboratori/operatori nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


L'ETS \_\_\_\_\_ è, altresì, tenuta a produrre, all'atto di sottoscrizione del presente accordo, copia delle suddette polizze assicurative in corso di validità, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente atto.

Gli oneri sostenuti dall'ETS per la stipula e la sottoscrizione delle suddette polizze sono rimborsati dall'Azienda, secondo modalità, tempi e limiti indicati nel presente accordo.

#### **Art. 10 Norme sulla sicurezza**

L'ETS \_\_\_\_\_ garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori ai sensi di quanto previsto dal CTS e nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) che l'ETS dichiara espressamente di conoscere ed applicare, compatibilmente con la propria natura giuridica e la propria organizzazione.

In particolare, l'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a garantire:



- l'adozione di tutte le misure atte alla verifica della idoneità dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori ai sensi del D.lgs 81/2008 e, in particolare, l'idoneità al rischio biologico, ai fini dell'espletamento dell'attività;
- l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente;
- la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.

**[in caso di attività svolte nei locali dell'Azienda]** I volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS ricevono dall'Azienda le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12-bis del D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda adotta altresì le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 11 Utilizzo spazi e strumenti aziendali da parte dell'ETS**

L'Azienda, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, mette a disposizione dell'ETS \_\_\_\_\_ lo spazio/l'area/il locale \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_, (anche in condivisione/a rotazione con altri ETS) il cui utilizzo è regolato come segue: **[indicare giornate, orari ...]**

L'Azienda mette a disposizione dell'ETS \_\_\_\_\_ se previste **[eventuali dotazioni strumentali]**

Si precisa che l'uso degli spazi aziendali e delle dotazioni strumentali da parte dell'ETS \_\_\_\_\_ è vincolato all'esecuzione del progetto ed è riservato esclusivamente a volontari/dipendenti/collaboratori/operatori dell'ETS \_\_\_\_\_ per le finalità progettuali.


Al termine delle attività, gli spazi e le strumentazioni rientrano nella piena disponibilità dell'Azienda nello stato di fatto in cui sono stati concessi.

La concessione dello spazio è a titolo **gratuito/oneroso** \_\_\_\_\_ **[se a titolo oneroso richiamare l'art. 19, commi 3 e 4, del Regolamento Aziendale]**

#### **Art. 12 Monitoraggio delle attività**

Il Referente aziendale di progetto verifica periodicamente lo stato di avanzamento delle attività e il loro regolare svolgimento, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo. Le parti si impegnano ad assicurare con cadenza periodica verifiche congiunte anche al fine di individuare azioni correttive e/o migliorative ritenute determinanti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità concordate.

L'ETS \_\_\_\_\_ si impegna a produrre periodicamente **[definire la cadenza: bimestre, trimestre, ecc. ...]** un Report delle attività svolte sottoscritto dal legale rappresentante e dal Referente di progetto **[si rinvia all'allegato 3 – Fac-simile di Report]**



### Art. 13 Oneri a carico dell'azienda

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS \_\_\_\_\_ le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, debitamente documentate e rendicontate [ex art. 56 CTS], con cadenza *[inserire riferimento temporale: bimestre, trimestre, ...]*.

Le spese rimborsabili saranno liquidate secondo modalità di cui all'articolo successivo.

*[in caso di co-progettazione ex art. 55 CTS il quadro economico potrà prevedere oneri ulteriori]*

### Art. 14 Spese rimborsabili e modalità

Il valore economico della presente Convenzione, definito in fase progettuale, è pari a € \_\_\_\_\_ (da intendersi come cifra massima rimborsabile).

Le voci di spesa ammesse a rimborso sono *[elencare nel dettagliato le spese ammissibili, ad es.: rimborso km, parcheggio, ticket trasporti, pasto/ristoro, materiale di consumo funzionale all'attività, ecc. ...]*

Le spese ammesse a rimborso sono solo quelle funzionali e connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Azienda non riconosce all'ETS eventuali spese ulteriori che lo stesso si è impegnato a rimborsare ai propri volontari.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere prodotta dall'ETS \_\_\_\_\_ su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante *pro tempore*, secondo il modello di rendicontazione (*si rinvia all'Allegato n. 2 "Fac-simile di Rendicontazione"*) e corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

È esclusa, inoltre, qualsiasi forma di rimborso a carattere forfettario.

L'Azienda rimborserà oneri assicurativi e/o spese indirette nel limite di € \_\_\_\_\_ da definirsi in fase di sviluppo del quadro economico progettuale.


È esclusa qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Il rimborso avverrà entro \_\_\_\_\_ dalla presentazione delle note/fatture, previa verifica della documentazione economica e validazione inerente alle attività svolte nel periodo di riferimento, da parte dei Referenti progettuali.

*[Nelle more dell'applicazione delle nuove disposizioni normative IVA relative agli ETS, si terrà conto della seguente distinzione]:*

A) se *[ETS in possesso di Partita IVA]* L'ETS \_\_\_\_\_ emetterà una fattura elettronica, a rendiconto delle spese richieste, con attestazione del legale rappresentante ed indicazione delle coordinate bancarie.

B) se *[ETS non in possesso di Partita IVA]* L'ETS \_\_\_\_\_ emetterà su carta intestata nota di addebito con numero, luogo e data di emissione, a rendiconto delle spese richieste, con attestazione del legale rappresentante ed indicazione delle coordinate bancarie.



La fattura dovrà:

- essere intestata all'Azienda USL di Bologna, Via Castiglione 29, 40124 Bologna, Codice fiscale e Partita Iva 02406911202;
- recare nell'oggetto la dicitura \_\_\_\_\_;
- recare la dicitura "Operazione fuoricampo IVA, DPR 633/72" e ss.mm.ii, in base al regime fiscale dell'ente;
- recare l'indicazione dello Smart-Cig e del numero d'ordine aziendale informatizzato comunicato dal competente Ufficio Contabilità.

Essere inviata:

fattura elettronica: codice univoco ufficio per ricevimento fatture #UFVSRG# , I.P.A. asl\_bo e in copia, per uso amministrativo, tramite mail all'indirizzo: \_\_\_\_\_

nota di addebito in formato elettronico all'indirizzo mail: \_\_\_\_

Come previsto dalla DGR n. 287/2015 le fatture o le note di addebito dovranno essere presentate in modalità elettronica, sulla base dello standard europeo PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line).

#### **Art. 15 Durata**

La presente Convenzione avrà durata di anni \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

La Convenzione potrà essere rinnovata a seguito di valutazione congiunta delle attività, delle azioni e del relativo quadro economico, per un periodo di uguale durata previo accordo scritto entro \_\_\_\_\_ giorni dalla scadenza. E' escluso ogni tacito rinnovo.

E' consentita un'unica proroga alle medesime condizioni della presente per un periodo di \_\_\_\_\_ previa comunicazione scritta da inviarsi entro \_\_\_\_\_. E' esclusa ogni tacita proroga.

#### **Art. 16 Clausola risolutiva espressa**

La Convenzione è risolta di diritto se nel corso della sua durata viene meno l'iscrizione dell'ETS dal RUNTS di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs 117/17 come disciplinato dal relativo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/20 adottato ex art. 53 D.lgs. 117/17.


La Convenzione è altresì risolta di diritto al venir meno dei requisiti di iscrizione all'Elenco Aziendale, di cui all'art. 5 del Regolamento Aziendale.

L'ETS si impegna a comunicare tempestivamente e a mezzo pec all'Azienda ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS e all'Elenco Aziendale.

#### **ART. 17 Risoluzione e recesso del rapporto convenzionale**

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, il rapporto convenzionale si risolve nei seguenti casi:

- gravi inadempienze delle parti agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;



- venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'ETS.

Il Referente di progetto aziendale procederà a verificare e vigilare sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando formalmente eventuali rilievi/inadempienze all'ETS \_\_\_\_\_.

L'ETS \_\_\_\_\_ dovrà porre in essere le misure correttive necessarie entro e non oltre il termine definito dall'Azienda.

L'Azienda si riserva di recedere dalla convenzione al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nel presente atto ed incompatibili per il proseguimento della collaborazione, comunicandolo all'ETS \_\_\_\_\_ a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni (*o da definire*).

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'ETS potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo PEC.

In caso di recesso, all'ETS sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e rendicontate sino al momento dell'interruzione delle attività progettuali senza possibilità di rivalsa o di pretesa alcuna da parte dell'ETS.

Qualora, durante la collaborazione con l'Azienda, si verificano gravi inadempienze/irregolarità di qualsivoglia natura in capo all'ETS e/o ad un singolo volontario/dipendente/collaboratore/operatore, l'Azienda si riserva il diritto di procedere, altresì, alla cancellazione dell'ETS medesimo dall'Elenco aziendale.

#### **Art. 18 Adempimenti fiscali**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo *ex art.* 82, co. 5, D.Lgs. 117/17 e ss.mm.ii.

La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 DPR 131/86. L'imposta di registro è dovuta in misura fissa dall'ETS ai sensi dell'art. 82, co. 3, D.Lgs. 117/17.

#### **Art. 19 Foro competente.**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione ed esecuzione della presente Convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro di Bologna.

#### **Art. 20 Disposizioni finali**


Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si osservano le norme statali e regionali, vigenti nonché il Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione n. 214 del 21 Giugno 2023.

Il presente atto, formato da n. \_\_\_\_\_ pagine, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti.

Bologna, data dell'ultima sottoscrizione.

Si allegano:

- 1) Scheda di progetto
- 2) Rendicontazione economica



- 3) Report attività
- 4) .....

**Per AUSL BO**

Il Direttore Generale/Direttore .....

**Per ETS** \_\_\_\_\_

Il presidente/Legale rappresentate pro tempore